



Spett.le impresa

OGGETTO: Lettera di invito/Disciplinare di gara relativo alla R.d.O. MePa per l'affidamento della fornitura di "container destinati alla colonna mobile enti locali", comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria per 5 anni.

CIG 83304454AF

CPV 34220000-5

Si rende noto che con D.D. n. **xxxxx** del **xxxxx** il Comune di Firenze ha indetto la presente procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 da svolgersi mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) alla quale Codesta Spettabile impresa è invitata.

Si informa che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo, Responsabile P.O. Protezione Civile del Comune di Firenze.

La Stazione Appaltante è il Comune di Firenze – Servizio Protezione Civile.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

L'appalto ha ad oggetto la fornitura a corpo n. 8 di CONTAINER DESTINATI ALLA "COLONNA MOBILE NAZIONALE ENTI LOCALI", compreso il servizio di manutenzione ordinaria per 5 anni, ovvero:

- N.01 CONTAINER ISO 20 ALLESTITTO SERVIZI IGIENICI
- N.01 CONTAINER ISO 20 ALLESTITTO DOCCE
- N.02 CONTAINER ISO 20 ALLESTITTI UFFICIO
- N.02 CONTAINER ISO 20 ALLESTITTI DORMITORIO
- N.01 CONTAINER ISO 20 ALLESTITTO ATTREZZERIA
- N.01 CONTAINER ISO 20 ALLESTITTO TRASPORTO ATTREZZATURE.

Le caratteristiche minime tecniche dei suddetti container e le caratteristiche della manutenzione sono compiutamente descritte nelle schede tecniche – allegato n. 1. Si precisa che l'attività manutentiva della fornitura dovrà avvenire presso il Centro Comunale di Protezione Civile di Firenze, con le modalità dettagliate al successivo art. 9 della presente lettera d'invito/disciplinare.

L'importo a base di gara per la fornitura di cui sopra è pari ad 110.250,00€ (centodiecimiladuecentocinquanta/00), di cui 88.200,00 € di fornitura e 22.050,00 € di manutenzione quinquennale. L'importo totale di 110.250,00 € è comprensivo delle spese di consegna e della manutenzione ordinaria per cinque anni con esclusione della sola IVA.

Non si rilevano per il presente appalto rischi da interferenza e pertanto gli oneri di sicurezza sono pari a 0,00 €.

Si precisa che trattasi di appalto misto di fornitura e servizio, tenuto conto che le attrezzature fornite dovranno prevedere la manutenzione ordinaria di 5 anni dalla consegna.

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- a. Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016;
- b. Requisito di idoneità professionale di cui all'art.83, c.1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c. Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici invitati a partecipare al presente affidamento possono presentare offerta per sé o quali mandatari di soggetti riuniti. Tutti gli operatori per conto dei quali l'operatore economico invitato agisce devono essere già abilitati al mercato elettronico della pubblica amministrazione al momento della presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ss.mm. Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del medesimo D.P.R. 445/2000 ss.mm.

L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese tramite le dichiarazioni medesime al cui possesso è subordinata l'aggiudicazione.

Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione delle offerte

L'operatore economico interessato a partecipare alla procedura di cui all'oggetto deve presentare la propria offerta attraverso il Sistema M.E.P.A., sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i documenti richiesti, entro e non oltre le ore **10.00 del giorno** ovvero inserendo entro il predetto termine, negli appositi spazi previsti dalla piattaforma, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Dichiarazioni integrative del DGUE rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm., sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico con cui l'impresa dichiara:
 - di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera b), del D.lgs. 50/2016 come novellato dal D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019 ovvero di incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera b) del D.lgs. 50/2016 come novellato dal D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019 ma di aver adottato misure di self-cleaning;
 - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettere c), c-bis) e c-ter), del D.lgs. 50/2016 come novellate dalla Legge n. 12/2019 ovvero di incorrere nelle cause di esclusione di cui lettere c), c-bis) e c-ter), del D.lgs. 50/2016 come novellate dalla Legge n. 12/2019, ma di aver adottato misure di self-cleaning;
 - di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera c-quater) del D.lgs. 50/2016 come introdotto dalla Legge n. 55/2019 ovvero di incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera c-quater) del D.lgs. 50/2016 come introdotto dalla Legge n. 55/2019, ma di aver adottato misure di self-cleaning;
2. Garanzia provvisoria di cui al successivo articolo 4;

3. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica;
4. Eventuale copia della procura qualora la dichiarazione sostitutiva di partecipazione sia presentata da un procuratore dell'impresa.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è un documento predisposto automaticamente dopo l'inserimento dei valori richiesti sul Sistema **ovvero l'indicazione del ribasso percentuale da applicare alla base d'asta indicata all'art. 2 e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.**

Il file generato dal Sistema deve essere scaricato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e ricaricato nell'apposito spazio previsto dal Sistema.

Nell'offerta economica è compresa ogni spesa relativa al trasporto, posizionamento, consegna, collaudo ed ogni altro onere necessario per rendere la fornitura completa in ogni sua parte.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 4 – Garanzia provvisoria

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta deve essere corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del base di gara, e precisamente di importo pari ad Euro 2.205,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte nell'apposita sezione del Sistema.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, con causale:

“Garanzia provvisoria RDO n. xxxxxxxxx appalto container per colonna mobile - CIG 83304454AF beneficiario Comune di Firenze Servizio Protezione Civile - IBAN: IT20 X061 6002 8320 0000 0161 C01”;

Si precisa che qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante assegno circolare intestato alla stazione appaltante, è tenuto a inviare l'originale dell'assegno entro il termine previsto per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo:

Comune di Firenze Servizio Protezione Civile, Via dell'Olmately n. 25, Firenze.

Qualora l'assegno non pervenga alla Stazione Appaltante entro il termine suddetto, al concorrente sarà assegnato un termine per l'integrazione in sede di attivazione del procedimento sul soccorso istruttorio secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

Qualora il concorrente scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante versamento dell'importo sopra indicato a mezzo bonifico bancario, si fa presente che in sede di svincolo e restituzione della medesima tramite bonifico bancario, dall'importo dovuto potrebbero essere poste a carico del concorrente e quindi decurtate le spese relative ad eventuali commissioni bancarie.

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo sottoscritto dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante) unitamente a dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e/o procuratore dell'impresa concorrente.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Il concorrente dovrà produrre i documenti attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia provvedendo al loro inserimento nell'apposizione spazio sul Sistema.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 5 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti la documentazione economica, il RUP assegna al concorrente un termine di 5 (cinque)

giorni solari affinché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione suddetto, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (5 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

Articolo 6 – Modalità di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016. La graduatoria delle offerte sarà redatta automaticamente dal Sistema in ordine decrescente di ribasso offerto

Articolo 7 – Soglia di anomalia

Una volta stilata la graduatoria, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il RUP procederà al calcolo della soglia di anomalia secondo quanto previsto ai commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a 10, si procede, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Resta ferma in ogni caso la facoltà del RUP di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016.

Articolo 8 – Richiesta chiarimenti

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara e sul contenuto del servizio oggetto della gara deve essere formulata tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema entro le **ore xx:xx del xx/xx/2020.**

La Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte entro la data **del xx/xx/2020.**

La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente.

L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione e di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura di aggiudicazione in qualunque fase essa sia.

Non saranno ritenute valide le offerte parziali o incomplete.

In caso di offerte uguali si procederà alla richiesta di un'ulteriore offerta migliorativa, qualora nessuna ditta migliori tale offerta o risulti nuovamente un ex equo, al fine di determinare la graduatoria, si procederà al sorteggio fra le imprese interessate.

Condizioni relative all'esecuzione

ART.9 - Termini di consegna – attività manutentiva

La consegna della fornitura, da concordare con il RUP, dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

L'attività manutentiva, da svolgersi presso la sede del Centro Comunale di Protezione Civile di Firenze (ovvero altra ubicazione nel territorio comunale di Firenze, qualora indicato dalla Stazione Appaltante) senza alcun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione, dovrà essere effettuata, a cadenza annuale e per cinque anni, a partire dall'undicesimo mese successivo alla fornitura. La manutenzione dovrà essere svolta da personale qualificato (alle dipendenze dell'appaltatore ovvero da parte di soggetti individuati dallo stesso e comunicati preventivamente alla Stazione Appaltante). Al termine delle operazioni, dovrà essere rilasciata apposita certificazione attestante l'attività svolta.

ART.10 - Obblighi generali e responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza della fornitura aggiudicata a quanto richiesto nel presente Invito nonché alle istruzioni ed alle prescrizioni esplicitate dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore è a conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o della normativa legati all'esecuzione della fornitura.

L'esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire con applicazione delle specifiche generali e particolari citate nel presente invito e della disciplina vigente – con particolari riferimenti alle tematiche di sicurezza, prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.

L'appaltatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare a persone o cose durante l'esecuzione della fornitura e fino al positivo collaudo.

L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire la Stazione Appaltante del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni previste nella presente procedura, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante stessa. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di escutere in tutto o in parte il deposito cauzionale definitivo, qualora si verificassero da parte dell'appaltatore ripetute inadempienze tali da rendere insoddisfacente la fornitura nonché in presenza di difetti/malfunzionamenti dei veicoli non emersi in sede di collaudo.

ART. 11 - Garanzia definitiva

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10 per cento ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d.lgs. 50/2016, e dovrà avere validità per mesi 60 dalla data di stipula del contratto.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria, e per le altre norme qui non richiamate di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

ART.12 - Penali

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione della fornitura in difformità dalle schede tecniche, fatte salve le ipotesi di inadempimento che possono comportare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, di avviare la procedura di contestazione degli addebiti a

mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'impresa per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente appalto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà concesso un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

Per ogni eventuale giorno di ritardo rispetto alla data di consegna della fornitura che, come indicato all'articolo 9, dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto, è stabilita una penale pari a 50,00€ (cinquanta/00).

Penali in relazione all'attività manutentiva:

- ritardo nell'effettuazione dell'attività manutentiva annuale: per ogni giorno di ritardo penale di € 100,00 (cento//00);
- mancata effettuazione dell'attività manutentiva annuale, da calcolarsi trascorsi 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della lettera di contestazione inviata via pec dalla Stazione Appaltante: € 1.000,00 (mille//00) oltre le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per affidare il servizio ad altro operatore economico.

Le suddette penali saranno incamerate a mezzo escussione della garanzia definitiva presentata dall'appaltatore.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

ART.13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi dell'art.3, comma 8 della normativa suddetta. La Stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.14 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTEMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

ART.15 - Dipendenti delle P.A. – divieti

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16ter del d.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti della Stazione Appaltante.

ART.16 - Fatturazione e pagamento

L'appaltatore dovrà emettere fattura relativa alla fornitura, manutenzione, installazione e collaudo delle apparecchiature, che sarà documentato da apposito verbale.

Le fatture dovranno essere emesse in formato digitale sulla piattaforma SDI e obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA D18EDL;
- Scissione dei pagamenti
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- CIG: 83304454AF

- Numero dell'impegno;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, sul numero di conto corrente dedicato, previo accertamento della regolarità del servizio svolto e verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Protezione Civile, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

ART.17 - Riservatezza

L'appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa ad elaborati tecnico organizzativi che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Ente o che derivasse dall'esecuzione dei servizi per la Stazione Appaltante.

ART.18 - Risoluzione e recesso

Risoluzione

La Stazione Appaltante, qualora l'appaltatore reiteratamente non esegua la prestazione del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nella Lettera di invito, potrà risolvere, ai sensi di legge, il contratto per inadempimento.

Fermo quanto al comma precedente, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) interruzione della fornitura e/o del servizio senza giustificato motivo;
- b) cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- c) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- d) fallimento o procedura concorsuale del Fornitore;
- e) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- f) gravi inadempienze degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro nei confronti del personale dipendente impiegato nella fornitura e/o lavori dell'appalto;
- g) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della fornitura a termine dell'art. 1457 C.C.
- h) violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 13.

Nel caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, può affidare la fornitura stessa all'operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante stessa a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla cauzione o fideiussione di cui all'art. 26 della presente Lettera d'invito.

Recesso

La Stazione Appaltante, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine dell'appalto. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione da inviarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. A detta fattispecie si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

ART. 19 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le eventuali spese e gli oneri contrattuali derivanti dal presente affidamento sono a totale carico dell'appaltatore, rimanendo la sola IVA a carico del Comune.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

ART.20 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO

Il Foro di Firenze sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

L'impresa aggiudicataria dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, entro il territorio del Comune di Firenze.

È esclusa la risoluzione delle controversie nascenti dal presente appalto tramite ricorso all'arbitrato.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Firenze, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara.

Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla gara e ai fini dell'esecuzione della fornitura è obbligatorio.

I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'espletamento della procedura di gara o dell'esecuzione della fornitura, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa *Maria Letizia Silipo*)

Allegati:

All.1: schede tecniche container e relativa manutenzione;

All.2: DGUE editabile;

All.3: fac-simile dichiarazioni integrative.